

**Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS**  
a cura di **Ambrogio Picolli, dottore commercialista in Milano e docente di Economia aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano**

**con la collaborazione di**

**Riccardo Bauer, dottore commercialista in Milano e docente di Revisione aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano, Vittoria Bernardi, Manuela O. Cane, dottore commercialista, Paolo G. Colombo, dottore commercialista, Francesco Gerla, dottore commercialista, Barbara Montibeller, Attilio Picolli, dottore commercialista, Francesca Scelsi, Claudio Sottoriva, dottore commercialista, Borsista di Economia aziendale nell'Università Cattolica del S.C. di Milano e Olivia M. Zonca, dottore commercialista**

### ***Premessa***

**SIC 14, Immobili impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni (*Property, plant and equipment – Compensation for the impairment or loss of items*)**

Con riferimento allo IAS 16, *Immobili, impianti e macchinari*, l'interpretazione ufficiale in oggetto tratta la contabilizzazione di casi che possono essere collegati con una riduzione durevole del valore delle immobilizzazioni materiali per la quae si applica IAS 36, *Riduzione durevole di valore delle attività*. Tali casi sono stati individuati come quelli di:

- a. cessazione o dismissione di immobilizzazioni e risarcimenti per perdite durevoli di valori o per perdita di beni
- b. costi sostenuti per il ripristino dei beni
- c. contributi ricevuti

Per i casi di cui sopra viene chiarito il trattamento contabile pertinente riferibile all'applicazione di IAS 16, *Immobili, impianti e macchinari*, IAS 36, *Riduzione durevole di valore delle attività* e di IA S 37, *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, nonché del *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio*.

(Ambrogio Picolli)

## *Sintesi*

### **SIC 14, Immobili impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni**

Dato che lo IAS 16 non fornisce una guida esplicita su come contabilizzare rimborsi monetari o non monetari ottenuti da terzi per riduzioni durevoli di valore o per perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, l'Interpretazione SIC –14 ha lo scopo di illustrare le modalità di contabilizzazione:

- (a) delle riduzioni durevoli di valore o della perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari;
- (b) del relativo risarcimento da parte di terzi; e
- (c) del successivo ripristino, acquisto o costruzione di attività.

Tra le fattispecie di cui sopra si possono includere:

- indennizzi da parte di compagnie assicuratrici dopo una riduzione durevole di valore o una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, dovuta a disastri naturali, furti o a un errato utilizzo;
- rimborsi governativi per espropri: per esempio un terreno che deve essere usato per fini pubblici;
- risarcimenti connessi alla conversione involontaria di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari; per esempio la ricollocazione di impianti da una definita area urbana ad un'area non urbana; o
- la sostituzione totale o parziale di un'attività che ha subito una riduzione durevole di valore o di un'attività persa.

### **INTERPRETAZIONE**

L'Interpretazione SIC – 14 stabilisce che le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o i pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici a sè stanti e devono essere contabilizzati come tali. In particolare, l'interpretazione prevede che i tre eventi economici in parola debbano essere contabilizzati distintamente come segue:

- (a) le riduzioni durevoli di valore degli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevati secondo le disposizioni dello IAS 36; la cessazione o la dismissione di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 16;

- (b) il risarcimento monetario o non monetario da parte di terzi per elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione durevole di valore, sono stati persi o dismessi deve essere inserito nel conto economico quando vi sono le condizioni per la rilevazione in bilancio; e
- (c) il costo di beni ripristinati, acquistati, costruiti in sostituzione di quelli precedenti, o ricevuti come risarcimento deve essere determinato ed esposto in bilancio come prescritto dallo IAS 16.

### **INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

L'interpretazione prevede inoltre l'opportunità di rilevare separatamente l'eventuale risarcimento monetario o non monetario rilevato per una riduzione durevole di valore o per una perdita di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari.

### **MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI**

L'interpretazione richiama lo IAS 36, che al paragrafo 58 richiede che una perdita durevole di valore debba essere rilevata ogniqualvolta il valore contabile di un'attività superi il valore recuperabile. Tuttavia, le perdite durevoli di valore e il risarcimento connesso devono essere contabilizzati come eventi distinti.

Lo IAS 16, al paragrafo 56 richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla cessazione o dalla dismissione di un elemento rientrante tra gli immobili, impianti o macchinari debbano essere rilevati come ricavo o costo nel conto economico quanto l'elemento è cessato o dismesso.

Il paragrafo 92 del Quadro sistemato prevede l'imputazione al conto economico dei ricavi quando questi danno origine a un aumento nei futuri benefici economici, sia attraverso l'incremento delle attività sia attraverso il decremento delle passività e sono determinabili in modo attendibile.

Se l'incasso di un risarcimento da parte di terzi dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell'impresa, si ha un'attività potenziale. A tale proposito giova ricordare che le attività potenziali non devono essere rilevate (IAS 37, paragrafo 31); tuttavia, "quando la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è una attività potenziale e la sua rilevazione risulta appropriata" (IAS 37, paragrafo 33).

Da ultimo, si segnala che i contributi pubblici non rientrano nelle fattispecie di cui all'Interpretazione SIC 14. Ne consegue che rilevare tali fondi come ricavi differiti o dedurli dai costi di acquisto o di costruzione di nuovi beni non è corretto.

L'interpretazione SIC – 14 è stata approvata nel giugno 1998. Essa è in vigore a partire dagli esercizi con inizio 1° luglio 1999 o da data successiva.

(Olivia M. Zonca)

04Iasc01